



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**



REGIONE DEL VENETO

**DISCIPLINARE DI GARA**

Affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di strumentario chirurgico per diverse UU.OO. dell'Istituto Oncologico Veneto, sede di Castelfranco, per un periodo di 24 mesi.

CIG: 9218699712

## DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS50/2016 E SS MM E II PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER DIVERSE UU.OO. DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, SEDE DI CASTELFRANCO, PER UN PERIODO DI 24 MESI

### PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale a contrarre n. 341 del 14.04.2022, questa Amministrazione ha indetto l'avvio di una procedura per la fornitura di strumentario chirurgico per le diverse UU.OO. dell'Istituto, sede di Castelfranco Veneto, per un periodo di 24 mesi.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla Piattaforma Sintel e alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato il minor prezzo complessivo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.LGS 50/2016 e ss.mm. e ii. .

Il luogo di consegna della fornitura è Padova: codice ISTAT: 026012 CODICE NUTS: ITH34-

CIG: **9218699712** -CUI: F04074560287202200002

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Maria Zanandrea.

### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico- informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma *per gare telematiche*].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale al seguente LINK <https://www.ioveneto.it/istituzionale/bandi-di-gara-e-avvisi>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Istituto si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecnica di utilizzo" della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia Sintel, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecnica di utilizzo” della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate in una delle seguenti modalità:

EMAIL: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)

per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive

NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)

tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Capitolato speciale e relativi allegati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Disciplinare di gara e relativi allegati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: ( <a href="http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita">http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita</a> ) |

### **2.2 CHIARIMENTI**

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, l'operatore economico dovrà trasmettere le richieste, in lingua italiana, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il quinto giorno (6 giorni) antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a SinTel. Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: "Richiesta chiarimenti".

Entro 4 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà a pubblicare le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.

Si precisa che verranno considerati validi e verrà data risposta unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Istituto non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate su piattaforma Sintel e sul Sito istituzionale, in formato elettronico firmato digitalmente, in forma anonima.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso via e-mail.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso via email.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è costituito da un unico lotto come meglio precisato nel Capitolato Speciale e relativi allegati:

| n.                                                               | Descrizione servizi/beni            | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Importo      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 1                                                                | Strumentario chirurgico per 24 mesi | 33169000-2 | P                                | € 138.000,00 |
| A) Importo totale soggetto a ribasso                             |                                     |            |                                  | € 138.000,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso |                                     |            |                                  | 0,00         |
| A) + B) Importo complessivo a base di gara                       |                                     |            |                                  | € 138.000,00 |

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Il contratto avrà durata di 24 mesi (2 anni) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

(cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. <http://regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;>

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma Sintel in fase di comprova degli stessi tramite la sezione “comunicazioni”.

A seguito di aggiudicazione, l'Istituto procederà alla verifica dei requisiti autocertificati dagli operatori economici avvalendosi della piattaforma telematica CSAMED-Net4Market. A tal fine, l'operatore economico dovrà iscriversi al portale di CSAMED-Net4Market o aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l'iscrizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di modifiche degli organi societari, cambio sede legale, modifiche dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ecc...) accedendo al link <https://app.albofornitori.it/alboeproc/bdoeveneto> e secondo le istruzioni ivi contenute.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

L'operatore economico deve dichiarare, nell'apposita sezione del DGUE, di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice).

Ai sensi dell'art. 83, co. 5-bis del Codice, l'adeguatezza della copertura assicurativa viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

### **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Ai fini della presente procedura il concorrente deve dichiarare, nell'apposita sezione del DGUE, di aver svolto forniture analoghe alla prestazione oggetto del presente appalto, negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021), ovvero nel periodo corrispondente alla commercializzazione del prodotto, ove inferiore al triennio, con indicazione di importi, date e destinatari della fornitura stessa.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DIRETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito dell'elenco delle forniture analoghe di cui al precedente punto deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

## 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera

a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) Possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il

concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 105 del codice, in particolare:

- deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, subordinatamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato;
- c) l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi

e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 13 dell'art. 105 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

#### **9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando

il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## 10. GARANZIE

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di R.T.I. o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle Ditte raggruppande ed essere intestata a tutte le Ditte del costituendo raggruppamento;
- in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo ed essere intestata a quest'ultimo, in caso di consorzio stabile la cauzione può essere presentata dal solo Consorzio, in caso di Consorzio non stabile la cauzione deve essere presentata dal Consorzio e intestata anche alle imprese esecutrici.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come segue:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI

EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito (allegato 1).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

#### **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione del sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

\*\*\*

Per partecipare alla procedura la Ditta dovrà presentare, tassativamente entro e non oltre il

## 17/05/2022 alle ore 12:00

il proprio preventivo collegandosi al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help - guide e manuali - operatore economico).

La presentazione del preventivo dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (step).

L'operatore economico, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio del preventivo in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato all'operatore economico per il caricamento dei documenti, che possono ancora essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, invio del preventivo in quanto i documenti sono stati caricati nell'area dedicata all'operatore economico e confermati tramite firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash l'operatore economico assume l'identità e paternità dei documenti inviati per il preventivo (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- la Documentazione amministrativa (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”);
- la Documentazione tecnica (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”);
- l'Offerta economica (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”);

**Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono il preventivo, che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.**

Sintel consente all'operatore economico la predisposizione del preventivo in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio del preventivo completo e definitivo deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine di presentazione dello stesso.

Lo step 4 “Firma digitale dell'offerta” prevede che l'operatore economico proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

### Firma digitale dei documenti

| Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma singola           | Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | di firma).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.T.I. costituendo</li> <li>• Consorzio ordinario di operatori economici costituendo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.T.I. costituito</li> <li>• Consorzio ordinario di operatori economici costituito</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.</li> </ul>              |

La predisposizione e il salvataggio del preventivo da parte dell'operatore economico nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dello stesso.

Si specifica, infatti, che l'invio definitivo avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step il preventivo è inviato e, conseguentemente, validamente presentato.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

**È responsabilità dell'operatore economico, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta preventivi – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentati dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo.**

Con riferimento alla procedura di invio telematico del preventivo si specifica infine che:

- è obbligo e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione del preventivo, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma, verificandone l'integrità, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente all'invio del preventivo, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine di invio dell'offerta;

**Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione che costituisce il preventivo su Sintel non comporta l'invio dello stesso alla stazione appaltante.**

L'invio del preventivo avverrà soltanto mediante l'apposita procedura, da effettuarsi al termine e

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone lo stesso. Si suggerisce al concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel prima di procedere all'invio. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio.

La presentazione del preventivo mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dello stesso, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Oncologico Veneto ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il preventivo non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, l'Istituto si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari al fine di assicurare la regolarità della procedura nelle modalità previste all'art. 79 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante del preventivo, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati del preventivo economico in sezioni diverse da quella relativa alla stessa.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dall'operatore economico a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

## **"BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1**

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario inserire i documenti, da allegare a Sistema, negli appositi campi di seguito elencati:

### **1. <DICHIARAZIONE INTEGRATIVA>**

Dichiarazione integrativa "Allegato 1", redatta in lingua italiana, **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. Tale documento sarà formulato utilizzando preferibilmente il modello "Allegato 1" o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, tutti gli elementi essenziali di cui allo stesso modello, costituente parte integrante del presente disciplinare ed al quale si rimanda per la puntuale individuazione e definizione delle dichiarazioni che il concorrente è tenuto ad attestare.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell'art 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., già costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dall'impresa mandataria.

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti).

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziare esecutrici dell'appalto.

## **2. <DGUE>**

**DGUE Documento Unico Di Gara** "Allegato 2", firmato digitalmente dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di operatore economico singolo. Detto documento può essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia conforme della relativa procura.

Gli operatori economici possono riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide, siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Qualora non venga utilizzato tale fac-simile, il contenuto di quello presentato in gara **dovrà necessariamente contenere tutti i punti elencati nel fac-simile stesso** (Allegato 2).

Al fine della corretta compilazione del DGUE si rimanda alle relative Linee Guida reperibili al sito dell'Unione Europea e al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)

L'operatore economico è tenuto a compilarne le parti relative al possesso dei requisiti richiesti:

- **Parte II: Informazioni sull'operatore economico**

*Nel riquadro B-Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, l'impresa è tenuta a fornire l'elenco di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi;*

- **Parte III - Motivi di esclusione**
- **Parte IV Criteri di selezione:**
- **B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**
- **C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**
- **Parte VI - Dichiarazioni finali**

In caso affermativo di ricorso al SUBAPPALTO art. 105 del Codice, l'operatore economico deve indicare:

- nella parte II, Sezione D l'elenco delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

- nella parte IV, sezione C) punto 10) la quota (espressa in percentuale) dell'appalto che intende subappaltare.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informativo gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. L'eventuale adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

**In caso di partecipazione alla procedura di appalto sotto forma di RAGGRUPPAMENTO, comprese le associazioni temporanee**, ciascun operatore economico partecipante deve presentare un DGUE distinto contenente le suddette informazioni richieste dalle parti da II a VI del predetto documento.

**In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO art. 89 del Codice**, l'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**3.** (eventuale) Copia od originale della **procura institoria o della procura speciale** nell'eventualità in cui l'istanza e/o le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2, e/o il preventivo siano sottoscritti da tali rappresentanti del Concorrente;

**4.** Dichiarazione, firmata dal Vs. Legale Rappresentante, di essere il distributore esclusivo per conto del/dei fabbricante/i sul territorio italiano/regionale, indicandone i prodotti richiesti oppure dichiarazione contenente i terzi titolati a produrre/usare/mettersi in commercio/vendere o importare a tali fini il prodotto in

questione ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";

Nel caso in cui lo spazio a disposizione nel campo **<DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 1>** non sia sufficiente, il concorrente dovrà inserire la restante documentazione negli ulteriori campi a disposizione denominati **<DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 2>**.

Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche si applica la disciplina di cui all'art. 48, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo l'operatore economico dovrà presentare i documenti (firmati digitalmente) previsti dall'art. 89 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **"BUSTA 2 – DOUCMENTAZIONE TECNICA" - Step 2**

Allo step "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta" il concorrente, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo **<Documentazione Tecnica 1>**, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip, tutti i documenti di seguito elencati (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore cartella a disposizione denominate **<Documentazione Tecnica 2>**:

- a) **Relazione Tecnica** del prodotto offerto (massimo 5 pagine), redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;
- b) **Schede tecniche e deplianti illustrativi**, in lingua italiana, ed ogni altra documentazione integrativa e fotografica del prodotto offerto. Nella scheda tecnica dovranno essere riportate nel dettaglio tutte le caratteristiche dei prodotti proposti, con particolare considerazione alle proprietà ritenute rilevanti ai fini della valutazione, nonché le eventuali migliorie/funzionalità aggiuntive ricomprese nell'offerta;

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare si rende noto che i **Dispositivi Medici** dovranno essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE, ai sensi della direttiva 93/42/CEE, così come modificate dalla Direttiva 2007/47/CE e dal nuovo R.D.M. (Regolamento Dispositivi Medici) Regolamento UE 2017/745.

Pertanto la ditta dovrà presentare per tutti i prodotti offerti:

- dichiarazione, redatta da parte del fabbricante o suo mandatario, della Destinazione d'Uso prevista, codice CND E Repertorio;

- dichiarazione, redatta da parte del fabbricante o suo mandatario, di conformità alle direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificato;
- indicazione della Classificazione (Classe e Tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per tutte le apparecchiature rispondenti a tale Norma;
- Schede tecniche in lingua italiana quando disponibili, degli accessori, delle parti di ricambio e dei consumabili utilizzati.

Tutti i documenti inseriti nelle BUSTE 1) AMMINISTRATIVA e 2) TECNICA NON devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella BUSTA 3), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Pertanto, se per qualsiasi motivo non imputabile alla stazione appaltante, dovessero rinvenirsi elementi economici nella documentazione amministrativa e tecnica, tali da ricondurre alla costruzione dell'offerta economica, la ditta verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che quanto dichiarato/indicato nella <Documentazione tecnica> presentata costituisce impegno formale per l'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura.

#### **"BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" – Step 3**

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando, caricandolo, il preventivo economico con chiara indicazione della scontistica applicata e dell'aliquota IVA, corredato dal listino (da trasmettere anche in formato excel), sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante.

L'operatore economico dovrà formulare il preventivo economico indicando il prezzo offerto in euro in base alle indicazioni sotto riportate:

- indicare a Sistema nell'apposito campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico.

Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo.

- indicare a Sistema nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

L’operatore economico, a completamento dell’invio del preventivo economico, dovrà inserire, a pena di esclusione, in formato pdf, il seguente documento, da allegare a Sistema, nell’apposito campo <DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA> compilando il file excell contenente i ferri chirurgici che saranno oggetto di valutazione e confronto prezzi:

- a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- b) la qualifica e il nominativo del firmatario;
- c) Codici, denominazioni commerciali, CND, ragione sociale del fabbricante, mandatario, importatore e distributore, numero di pezzi per confezione (precisare se la confezione è divisibile/non divisibile);
- d) Gli importi unitari dei singoli prodotti e l’importo complessivo (IVA esclusa) offerto, precisando anche l’aliquota IVA, e la percentuale di sconto applicata sul prezzo di listino;
- e) i costi “aziendali interni” della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- f) percentuale (%) di sconto offerta per l’acquisto di altri ferri chirurgici in necessità all’Ente fino alla concorrenza del valore di Euro 138.000,00 nel periodo di 24 mesi di validità del contratto;
- g) gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (DUVRI) pari a Euro 0,00, calcolati dalla stazione appaltante.

Si precisa che dovrà essere allegato, sia in formato excell che in formato pdf, anche il listino prezzi dei ferri chirurgici della medesima categoria.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato nel “dettaglio offerta economica” e quello nella casella prezzo complessivo tale da rendere l’offerta non certa, comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara.

Poiché la piattaforma SinTel consente di inserire un solo prezzo, l’operatore economico dovrà indicare solo il prezzo complessivo proposto per la fornitura, di cui al precedente punto d).

Si precisa che:

- il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale;
- gli importi dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dalla presente richiesta di preventivo e degli oneri per la sicurezza interna a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente;
- il preventivo dovrà avere una validità di 365 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione dello stesso.
- non saranno accettati preventivi condizionati, né parziali, plurimi o alternativi.

#### **Firma digitale dell'offerta - Step 4**

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi, ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione del preventivo, l'operatore economico dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale dell'offerta***", il documento riepilogativo d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dall'operatore economico stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto);

2. sottoscrivere il predetto documento riepilogativo d'offerta, scaricato in formato pdf. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela;

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come indicato al precedente punto

Si rammenta che il pdf riepilogativo d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

#### **Riepilogo ed invio DEL PREVENTIVO – Step 5**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, l'operatore economico può passare allo step 5 "***Riepilogo ed invio dell'offerta***" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è ancora stata inviata al Sistema.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, quelli pervenute non possono essere più ritirati e sono definitivamente acquisiti dal Sistema, che li mantiene segreti e riservati fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Rup.

## **12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016, con riferimento all’allegato A) del capitolato di gara.

## **13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **14. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del d.Lgs. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *ha* l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/01/Codice-di-comportamento-aggiornamento-2018.pdf>;

#### **15. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2019/02/regolamento-accesso-agli-atti.pdf>

#### **16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Padova.

#### **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento sopra citato.

Si invita a prendere visione dell'informativa privacy completa riportata nella documentazione allegata alla presente procedura o reperibile sul sito [www.ioveneto.it/istituzionale/fornitori](http://www.ioveneto.it/istituzionale/fornitori).

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo:

- il diritto di accesso dei soggetti interessati ex art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara;
- l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge;
- la pubblicazione della ragione sociale dell'aggiudicatario sul sito web dell'Istituto – sezione "Istituzionale / Amministrazione Trasparente" per adempiere agli obblighi normativi connessi alla tutela dei principi di trasparenza dei soggetti pubblici.

Laddove ne ricorrano i presupposti, IOV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare

la ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/79.